

WHISTLEBLOWING POLICY

(Si riporta per estratto il testo del punto 10.4 Capitolo II del MOG)

Basalto La Spicca S.p.A. si è dotata del sistema di “**Segnalazioni**” previsto dal D.Lgs. 24/2023 con il quale è stata data “*Attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

La presente procedura tiene conto dei seguenti riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. 24/2023 “*Attuazione della Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”;
- linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali; procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- guida operativa per gli enti privati destinatari della nuova disciplina “whistleblowing” redatta da Confindustria e approvata a ottobre 2023.

La Società era già dotata di un sistema di segnalazioni, disciplinato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità a quanto disposto dalla L. 179/2017, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”. In particolare, era prevista una gestione delle segnalazioni demandata all’Organismo di Vigilanza tramite indirizzo di posta elettronica certificata dedicato e in uso esclusivo all’OdV.

L’attuale sistema di *Whistleblowing* è stato adottato anche allo scopo di individuare e contrastare possibili condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottati dall’Ente.

Diffusione e comunicazione

La diffusione della procedura di Segnalazione adottate da Basalto La Spicca Spa avviene attraverso una pluralità di mezzi; in particolare la pubblicazione sul proprio sito internet, l’affissione di informativa in apposite bacheche all’interno dei luoghi di lavoro, la distribuzione di opuscoli informativi ai Destinatari).

La società, inoltre, predispone incontri di formazione del personale sulla disciplina del *Whistleblowing*.

Segnalante, soggetti collegati e ambito di estensione delle tutele

È inteso come “Segnalante” colui che effettua la segnalazione circa violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e / o delle attività lavorative o professionali svolte a favore della Società Basalto La Spicca Spa (cfr. art. 2, c. 1, lett. g) e lett. i) D.Lgs. 24/2023).

In particolare:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti, fornitori;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le tutele a favore del Segnalante si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate prestano attività lavorativa.

Come previsto dall’art. 3, c. 4, D.Lgs. 24/2023, la tutela del Segnalante è garantita anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo lavorativo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Oggetto della Segnalazione

Formano oggetto di Segnalazione:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dei singoli Protocolli di Prevenzione, del Codice Etico di Basalto La Spicca Spa.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro e, più in generale, di collaborazione con l’Ente.

Le Segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate su fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti.

Il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal Segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro / collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle strutture della Società di competenza.

L'Organismo di Vigilanza della Società, in qualità di gestore esterno e soggetto designato alla ricezione e all'esame delle segnalazioni, valuterà le comunicazioni ricevute, intraprendendo le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione dovrà essere motivata.

Qualora lo richieda, il segnalato è sentito dall'OdV anche mediante la acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno applicati dall'organo gestorio di Basalto La Spicca Spa in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Azioni, fatti e condotte che non possono essere segnalati

Il Sistema di *Whistleblowing* non deve essere utilizzato per offendere o ledere l'onore e / o il decoro personale e / o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate.

Non sono in alcun modo ammesse le Segnalazioni pretestuose, palesemente prive di fondamento, basate su meri sospetti, indiscrezioni o voci di corridoio scarsamente attendibili; effettuate con dolo (mala fede) o colpa grave; relative a informazioni su violazioni già di dominio pubblico.

Contenuto della segnalazione

La Segnalazione, anche anonima, deve essere circostanziata, verificabile e offrire il maggior numero di elementi per consentire a chi la riceve di effettuare le dovute verifiche. In particolare, è necessario che risultino chiare:

- a) le generalità di chi effettua la Segnalazione (salva la possibilità di presentare una segnalazione anonima);
- b) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto responsabile dei fatti segnalati.
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- d) la descrizione del fatto.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La Segnalazione anonima

La Segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.

La Segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata dalla società Basalto La Spicca Spa, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il Segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti.

Si specifica che, nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, anche alla luce delle indicazioni di ANAC, le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie, ovvero alle segnalazioni informali o comunque effettuate al di fuori del sistema *Whistleblowing* (e dunque, in quanto tali, tutelate dai soli principi generali dell'ordinamento giuslavoristico e non dalla particolare disciplina di cui al D.Lgs. 24/2023).

Il gestore esterno del canale di segnalazione interna di Basalto La Spicca Spa

In ossequio alla disciplina vigente e al fine di salvaguardare l'integrità dell'Ente e tutelare il Segnalante, la Società ha individuato il Gestore esterno nell'Organismo di Vigilanza di Basalto La Spicca Spa, in quanto soggetto esterno all'organizzazione della società, dotato di specifica formazione e tale da garantire il requisito dell'autonomia richiesto dall'art. 4 c. 2, D.Lgs. 24/2023 (si veda anche sul punto le indicazioni offerte da Guida operativa Confindustria - ottobre 2023).

I canali di Segnalazione

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, le Segnalazioni possono avvenire secondo i canali di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Segnalazione in forma scritta

Basalto La Spicca Spa si è dotata del software DigitalPA - software Legality Whistleblowing - Segnalazione illeciti. Si tratta di piattaforma idonea a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e degli eventuali terzi citati nella comunicazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo internet

<https://basaltolaspicca.segnalazioni.net/>

Segnalazione in forma orale

La Segnalazione in forma orale è garantita mediante un incontro diretto, su richiesta del Segnalante, tramite la piattaforma.

Il processo delle Segnalazioni di condotte illecite

I FASE) Invio della Segnalazione

Chiunque abbia il fondato sospetto del verificarsi o della possibilità di verificarsi di un comportamento illecito può inviare una Segnalazione mediante il canale sopra indicato.

II FASE) Ricezione della Segnalazione e valutazione di ammissibilità

Il sistema di gestione delle Segnalazioni invia un avviso di ricezione della Segnalazione al Segnalante entro sette giorni dal ricevimento, nonché garantisce un termine ragionevole per dare un riscontro sull'esito dell'indagine interna, non superiore a tre mesi, a far data dall'invio dell'avviso di ricezione della Segnalazione.

L'OdV mantiene le interlocuzioni con la persona Segnalante.

L'OdV dà seguito alle segnalazioni ricevute nel seguente modo: in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali delle stesse per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste.

In tale fase, l'OdV potrà procedere all'archiviazione delle segnalazioni manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; segnalazioni dal contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei dati; segnalazioni di illeciti corredate da documentazione non appropriata o inconferente; segnalazioni non rilevanti o vietate ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

In ogni caso, nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

III FASE) Istruttoria

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, l'OdV, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione, avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati per valutare la sussistenza degli stessi.

IV FASE) Riscontro al Segnalante

All'esito dell'istruttoria, l'OdV fornisce un riscontro al Segnalante dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. In ogni caso, l'OdV informa dell'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dal maturare del termine di sette giorni successivi alla data di presentazione della segnalazione.

La tutela del Segnalante e dei soggetti ad esso assimilati

In ossequio alla disciplina del *Whistleblowing*, la Società si preoccupa di proteggere il Segnalante (e i soggetti a esso assimilati) impegnandosi a garantire:

- A. la riservatezza della sua identità;
- B. il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- C. la limitazione della sua responsabilità per la rivelazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Tali misure di protezione si applicano non solo al soggetto segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante.

A. La tutela della riservatezza (art. 12 D.Lgs. 24/2023)

In caso di Segnalazione, è compito dell'OdV garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente infondata. Il D.Lgs. 24/2023, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza debba essere garantita anche alle persone segnalate o comunque coinvolte e ad altri soggetti diversi dal Segnalante.

L'obbligo di riservatezza è esteso non solo al nominativo del Segnalante e dei soggetti di cui sopra, ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento, ivi inclusa la documentazione allegata, da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente tale identità.

B. Il divieto di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante (art. 17 D.Lgs. 24/2023)

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente alla Segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Qualora un Destinatario ritenga di essere stato vittima di un comportamento vietato dalla presente procedura, potrà informarne il Consiglio di Amministrazione di Basalto La Spicca Spa o il Consigliere Delegato, e l'Organismo di Vigilanza, per le azioni di rispettiva competenza, anche in sede disciplinare. Nel caso in cui venga accertato che un Destinatario è stato vittima di una condotta vietata, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e / o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione e avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione. Le ritorsioni possono essere segnalate anche ad ANAC, titolare del potere sanzionatorio pubblico per la violazione dei divieti di cui al D.Lgs. 24/2023.

C) Le limitazioni di responsabilità per il Segnalante

Ulteriore tutela riconosciuta dal Decreto al Segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative [ad es. il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.); di rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.), ecc.].

Rinunce e transazioni

In ossequio al divieto previsto dal D.Lgs. 24/2023, Basalto La Spicca Spa non addiverrà a rinunce e / o transazioni con il soggetto segnalante o con gli altri soggetti tutelati che abbiano a oggetto diritti e mezzi di tutela previsti dal Decreto; salvo che ciò avvenga nelle sedi protette e, quindi, dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione, o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti in sede sindacale.

Trattamento dei dati personali del Segnalante

Basalto La Spicca Spa è titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e comunica una specifica informativa *privacy* al riguardo. I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali previste dalla presente procedura e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 51/2018. Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. La gestione delle segnalazioni è svolta dall'Organismo di Vigilanza di Basalto La Spicca Spa.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni senza il suo consenso espresso. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, possono essere utilizzate per le sole ragioni espressamente previste dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

Responsabilità del Segnalante

Basalto La Spicca Spa lascia impregiudicata la responsabilità, anche disciplinare, del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria nonché di segnalazione, effettuata con dolo o colpa grave, di fatti non rispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 21, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 24/2023, l'ANAC può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del Segnalante, ove sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di calunnia e diffamazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni infondate, effettuate con dolo o colpa grave e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del presente sistema *Whistleblowing*.

Tracciabilità e archiviazione

Basalto La Spicca Spa adotta cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all'identità del Segnalante e ai contenuti della Segnalazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del citato Decreto.

Nel caso di Segnalazione mediante forma orale, deve essere garantita la conservazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023; in particolare: quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbalizzazione scritta e controfirmata dal Segnalante.